



CITTÀ DI GALATONE
PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO

**RELATIVO AD INTERVENTI SUI MATERIALI, SUL COLORE E SUGLI ALTRI ELEMENTI
INERENTI L'ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI RICADENTI NELLA ZONA
OMOGENEA "A" E FRONTI SU STRADE ADIACENTI DEL PRG DEL COMUNE DI
GALATONE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data _____ esecutiva dal _____)

TITOLO I FINALITA' ED AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 1

Finalità dei criteri di tutela

Al fine di tutelare e riqualificare il tessuto architettonico del Centro Storico del Comune di Galatone, qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, è soggetto all'applicazione dei criteri di cui agli articoli che seguono.

Art. 2

Ambito di applicazione ed entrata in vigore

Il complesso di edifici subordinati all'applicazione delle misure di tutela di cui all'art.1 è costituito da tutti gli edifici, privati o pubblici, ricadenti nella zona omogenea "A" del Piano Urbanistico Generale vigente e, inoltre, dagli interi fronti stradali ad essa prospicienti lungo via Garibaldi, via Roma, via Cavour, via XX Settembre, via Nizza, Largo San Sebastiano, Largo Sant'Antonio, via Savoia e via Regina Elena.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le altre norme di legge e di tutela applicabili alla materia e viene fatto salvo quanto riportato nel Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente e più precisamente nelle "Norme generali e particolari di attuazione".

Art. 3

Articolazione delle prescrizioni

Per conseguire i fini di cui all'art. 1, il presente Regolamento *prescrive i criteri progettuali, i materiali e le tecniche d'intervento*, secondo la seguente articolazione:

Titolo II - Superfici di facciata:

- art. 4 - composizione architettonica delle facciate;
- art. 5 - intonaci;
- art. 6 - numeri civici, targhe, lapidi commemorative ed altre finiture;
- art. 7- elementi architettonici o decorativi in pietra naturale;
- art. 8 - tinteggiature;
- art. 9 - serramenti esterni;
- art. 10- impianti tecnologici di facciata;
- art. 11 - tende parasole

Titolo III - Coperture e aree scoperte:

- art. 12 - conformazione delle coperture;

- art. 13 - manti di copertura;
- art. 14 - comignoli, torrini esalatori e canne fumarie;
- art. 15 - discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda;
- art. 16 - antenne e parabole riceventi e trasmittenti;
- art. 17 - pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici;
- art. 18 - aree scoperte;
- art. 19 - domanda e documentazione.

Titolo IV - Particolari disposizioni per il posizionamento di insegne:

- art. 20 - definizioni;
- art. 21 - domanda e documentazione;
- art. 22 - rilascio dell'autorizzazione;
- art. 23 - zonizzazione e relativi divieti;
- art. 24 - sistemi d'illuminazione delle insegne;
- art. 25 - obblighi del titolare dell'autorizzazione;
- art. 26 - termini di applicazione;

Titolo V - Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali e transitorie

- Art. 27 - Sanzioni
- Art. 28 - Abrogazioni

Titolo V - Incentivi

- art. 29 - incentivi per immobili a destinazione residenziale;
- art. 30 - incentivi per immobili a destinazione commerciale, artigianale e servizi.

Le prescrizioni relative a ciascuna di dette parti omogenee e per i singoli elementi sono riportate negli articoli che seguono.

TITOLO II - SUPERFICI DI FACCIATA

Art. 4

Composizione architettonica delle facciate

Di tutto rilievo che ogni intervento che incida sulla composizione architettonica delle facciate non dovrà comportare innovazioni ed alterazioni che ne pregiudichino il valore storico-artistico, tipologico o documentario.

Qualora la facciata sia stata già interessata da modifiche ed alterazioni incongrue sono comunque ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne l'immagine architettonica originaria.

Gli interventi da realizzare all'interno degli edifici non potranno, in alcun modo, interessare le aperture esistenti in facciata prospicienti spazi pubblici, con tramezzi, solai o altri elementi che possano pregiudicare i caratteri architettonici propri del prospetto.

La formazione di nuove aperture in facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti, la realizzazione di terrazzi e balconi ed ogni altra variazione che interessi la facciata potrà essere ammessa solo previo ottenimento di parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza BAAP.

Art. 5 Intonaci

Ogni intervento sulle facciate dovrà favorire la conservazione, nel carattere e finitura originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce.

Qualora si rendessero necessarie integrazioni a causa di localizzati stati di degrado le stesse dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell'intonaco originario.

Si ammetterà l'integrale rifacimento degli intonaci solo quando non sia possibile alcuna forma di restauro e comunque dovranno essere ricostituiti impiegando gli stessi materiali e tecniche originarie.

Quando l'intonaco originario sia già stato rimosso o sia andato perduto si considerano eseguiti con tecnica riconducibile a quella originaria:

- l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura al civile;
- l'intonaco eseguito con malta di calce e sabbia con finitura a grassello di calce, disteso senza guide seguendo l'andamento delle murature.

È categoricamente vietato l'uso di malta cementizia o di miscele a prevalente contenuto di cemento così come la realizzazione di intonaci plastici di qualsiasi genere.

In nessun caso sarà consentito rimuovere gli intonaci per evidenziare o mettere in vista paramenti murari o elementi strutturali quali archi, piattabande e simili che non fossero originariamente a vista, eccezion fatta per scelte che siano frutto di ricerche storiche o iconografiche che abbiano prodotto risultati assolutamente attendibili.

In linea generale, quindi, è prescritto il ripristino dell'intonaco su edifici che, originariamente intonacati, siano stati impropriamente ridotti a faccia vista. A tale prescrizione di carattere generale potrà farsi eccezione nel caso di edifici che, a seguito della modifica subita, abbiano assunto un nuovo carattere che si presenti ormai storicizzato e degno di essere mantenuto.

Gli interventi di manutenzione e ripristino degli intonaci di facciata dovranno essere estesi a tutte le parti visibili dalla pubblica via, compresi i comignoli, le canne fumarie, le porzioni emergenti dalla copertura ed in genere tutte le parti visibili che siano state concepite per essere intonacate.

Art. 6 Numeri civici, targhe, lapidi commemorative ed altre finiture

Nel corso di qualsiasi intervento di ripristino o rifacimento degli intonaci si dovrà avere cura di conservare ed evidenziare vecchi numeri civici, targhe stradali, lapidi commemorative ed indicative, ferri battuti e qualsiasi altro simile elemento che, concepito per essere visibile al di sopra dell'intonaco, costituisca documento dell'evoluzione storica dell'edificio.

In tal caso si dovrà inoltre procedere obbligatoriamente alla rimozione di balze e zoccolature, in pietra, marmo od altro materiale che non risultino pertinenti con l'impianto originale della facciata.

La presenza di decorazioni o di tracce di decorazione pittorica, anche se non giacenti su edifici vincolati ai sensi dell'ex Lege 1089/39, comporta l'obbligo della segnalazione alla competente Soprintendenza e del conseguente restauro.

Art. 7

Elementi architettonici o decorativi in pietra naturale

Gli elementi architettonici e decorativi in materiale lapideo ormai storicizzati, come *mensole*, *cornici*, *bassorilievi* e simili, devono essere mantenuti e conservati nel carattere e nella finitura originari.

A tal fine è prescritto che detti elementi siano oggetto:

- di periodica manutenzione, con adozione di tutti gli accorgimenti atti a prevenirne o rallentare il degrado;
- di restauro, ogni qualvolta detto degrado si evidenzi in misura non più controllabile con la semplice manutenzione.

La pulitura degli elementi in pietra naturale lavorata è in genere finalizzata alla rimozione di incrostazioni e degli altri depositi, di varia natura e consistenza, che inevitabilmente si formano sulle parti esterne degli edifici, specie se a rilievo.

Il consolidamento di profondità degli elementi in pietra di valore storico-architettonico o tipologico dovrà garantire la stabilità e la conservazione dell'elemento senza comportare alcuna apprezzabile alterazione del suo aspetto esteriore ed è, inoltre, categoricamente vietato procedere alla sostituzione di detti elementi, qualsiasi sia il loro stato, con altri di nuova lavorazione o di recupero.

Le reintegrazioni, la ripresa di lacune ed anche le integrali sostituzioni sono ammissibili soltanto per elementi lapidei di lavorazione elementare e che non presentino specifico ed autonomo valore storico-artistico purchè siano eseguite impiegando elementi in pietra dello stesso tipo, finitura e lavorazione dell'elemento sostituito.

Tutti gli interventi devono essere preceduti da specifica e puntuale progettazione da parte di tecnico abilitato che assicuri il rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo. Devono altresì essere preventivamente approvati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Artistici e Storici della Puglia.

Art. 8

Tinteggiature

Come già riportato nell'art. 5, tutte le parti esterne degli edifici che siano intonacate, quali facciate, prospetti interni, parti emergenti dalla copertura, canne fumarie ed altro, devono essere tinteggiate.

La tinteggiatura dovrà essere eseguita con tecniche, materiali e colori riconducibili alla tradizione galatonese, con particolare attenzione alle indicazioni seguenti.

Si considerano rispondenti alla prescrizione di cui al comma precedente, in via prioritaria, le tecniche di tinteggiatura a calce.

Sono invece categoricamente escluse le tinteggiature al quarzo, le pitture lavabili, anche se traspiranti, e gli acrilici in genere, nonché i materiali di consistenza plastica da stendere sopra l'intonaco, quali gli intonaci plastici, graffiati e simili.

Le tinteggiature incongrue dovranno essere obbligatoriamente rimosse e sostituite con tinteggiature di tipo tradizionale qualora l'edificio sia oggetto di interventi edilizi.

In linea generale il materiale e la tecnica da impiegare, ovviamente tra quelle ammesse, ed i colori ed i toni della tinteggiatura dovranno essere analoghi a quelli originari o storicizzati e comunque dovranno essere approvati, previa esecuzione di campionatura, in via preliminare dal personale tecnico del Servizio Edilizia di questo Comune.

Il colore da impiegarsi, di norma, verrà scelto a seguito di idonei saggi ed accurata analisi stratigrafica da eseguirsi sulla facciata. La scelta finale del colore terrà conto sia delle tracce di coloritura reperite che di adeguate valutazioni in merito all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale. In linea generale il colore della tinteggiatura sarà quello, non necessariamente originario, pertinente la situazione storicizzata della facciata e del contesto. E' consentito omettere l'analisi stratigrafica, o comunque discostarsi dalle risultanze della medesima, quando la scelta del colore da impiegare sia frutto di ricerche storiche o iconografiche che abbiano prodotto risultati certi ed attendibili.

In totale assenza di riferimenti attendibili in relazione al colore originario o storicizzato di una facciata, i colori ed i toni delle tinteggiature dovranno comunque essere riconducibili alla gamma naturale dell'architettura galatonese e tali da ben armonizzarsi con il contesto.

Nel caso di cui al comma precedente, in presenza di edifici accorpato o frazionati, si procederà sulla base dei seguenti criteri:

- quando l'edificio accorpato sia costituito da nuclei edilizi che evidenzino ancor oggi la propria originaria autonomia formale, come i diversi allineamenti orizzontali delle finestre, il differente assetto dei piani terra, la diversa altezza dei fabbricati, si interverrà di norma con più colori distinti, anche se tutti i nuclei risultano essere di un'unica proprietà;
- al contrario, anche quando l'edificio risulti frazionato in più proprietà ma conservi inequivocabilmente la tipologia originaria di unica unità edilizia, la colorazione dovrà essere unica.

Tutti gli interventi di tinteggiatura delle facciate dovranno prevedere la lieve diversificazione cromatica per gli elementi architettonico-decorativi quali lesene, cornici, cornicioni, davanzali, marcapiani, infissi, inferriate, rivestimenti del piano terra, e tecnologico-funzionali quali discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda, utilizzando tinte armoniosamente accordate con quelle principali d'insieme.

Qualsiasi intervento di tinteggiatura dovrà assicurare la conservazione ed il recupero di eventuali decorazioni pittoriche originarie o storicizzate quali finti bugnati, fasce marcapiano, incorniciature di finestre, infissi, lesene ed altro.

Nel caso di edifici che non presentino allo stato attuale riquadrature od altre decorazioni pittoriche, ma che per tipologia, epoca di costruzione ed inserimento nel contesto rimandino all'uso di simili decorazioni, potrà essere ammessa la realizzazione di un semplice apparato decorativo costituito da fasce marcapiano, fasce marcadavanzale e riquadri a porte e finestre.

Art. 9 Serramenti esterni

I "serramenti esterni" si suddividono in:

- 9.1) serramenti d'oscuramento;
- 9.2) finestre e porte finestre;
- 9.3) porte e portoni;
- 9.4) vetrine.

9.1) Come già precisato ogni intervento sulle facciate dovrà favorire la conservazione dei *serramenti d'oscuramento* caratteristici della tradizione galatonese.

Si considerano tipici della tradizione locale i seguenti tipi di serramento di oscuramento:

- persiane con apertura ad ante;
- scuretti apposti direttamente sulla parte interna dell'infisso vetrato.

Il materiale ammesso è esclusivamente il legno con verniciatura a corpo nei colori tradizionali per quanto attiene le persiane, con verniciatura a corpo o trasparente per quanto attiene gli scuretti.

Si vieta l'impiego di serramenti di oscuramento diversi da quelli di cui ai commi precedenti ed estranei alla tradizione quali, a titolo di esempio, veneziane, persiane in alluminio anodizzato o verniciato, avvolgibili in pvc od alluminio e simili.

Nel caso sia necessario procedere alla sostituzione di serramenti di oscuramento non più recuperabili, i nuovi serramenti dovranno mantenere invariate le forme, la lavorazione e i materiali del tipo tradizionale, uniformandole se di foggia diversa.

In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà inoltre procedere alla rimozione dei serramenti di oscuramento incongrui con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.

Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali nei tipici toni del bianco, verde scuro e del marrone, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.

Tutti i serramenti di oscuramento della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le prescrizioni già impartite all'art.15 per le tinteggiature.

Le eventuali eccezioni a quanto disposto dal comma precedente devono essere adeguatamente motivate da tecnico specificamente abilitato e trovare riscontro nella evoluzione storico-architettonica della costruzione.

È vietato installare serramenti esterni di oscuramento su edifici di particolare interesse storico-architettonico, tipologico o documentario che siano stati originariamente concepiti come privi dei medesimi. In tali casi è ammessa la sola installazione di scuretti sul lato interno.

9.2) In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle *finestre* e *porte finestre* che presentino i caratteri tipici della tradizione galatnese.

Si considerano tipiche della tradizione locale le finestre in legno o ferro, a telaio unico o suddivise in due telai di uguale dimensione, a luce intera o interrotta da una o più bacchette trasversali anch'esse in legno o ferro.

Sono sempre esclusi gli infissi in alluminio, anche elettrocolorato in tinta scura, e quelli in pvc o in altri materiali plastici.

E' vietato l'uso di doppie finestre apposte sul filo esterno della facciata o comunque esternamente all'infisso originario.

In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione degli infissi incongrui ed alla loro sostituzione con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.

Per tutti i tipi di finestra o porta finestra la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.

Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste potranno impiegarsi i soli colori tradizionali nei tipici toni del bianco, del verde scuro e del marrone, privilegiando quello che meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.

In linea generale tutte le finestre e porte finestre della stessa unità edilizia debbono avere la medesima tinta e tonalità. Nel caso di edifici accorpati o frazionati valgono inoltre le prescrizioni già impartite all'art.8 per le tinteggiature.

Sono in ogni caso escluse innovazioni che comportino l'installazione di vetri a specchio o la suddivisione delle luci del tipo inglese.

9.3) In linea generale ogni intervento sulle facciate dovrà tendere alla conservazione delle *porte* e dei *portoni* coevi agli edifici sottoposti al regime di tutela nonché di quelli che siano qualificabili come storicizzati o comunque facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela.

Nel caso in cui detti infissi si presentino particolarmente degradati o comunque non più rispondenti alla funzione loro affidata, potranno essere sostituiti con nuovi infissi che ne

ripropongano i caratteri formali per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.

Quando la conservazione o riproposizione delle porte e portoni di cui ai commi precedenti non risulti possibile a causa delle diverse funzioni cui vengono destinati i locali retrostanti, sarà ammissibile la loro sostituzione con infissi che, seppur di diversa fattura, risultino comunque compatibili con l'impostazione architettonica della facciata.

L'eventuale sostituzione di porte o portoni con infissi vetrati, quando necessaria per consentire l'utilizzo dei locali retrostanti, sarà ammissibile a condizione che siano rispettati i criteri di compatibilità di cui al comma precedente. Sono in ogni caso esclusi vetri a specchio o suddivisioni del tipo inglese.

In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà procedere alla rimozione di porte e portoni incompatibili, per foggia e materiale, con la facciata medesima, sostituendoli con nuovi serramenti coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.

Per tutti i tipi di porta o portone la finitura superficiale dovrà essere di tipo opaco, escludendosi qualsiasi tipo di finitura lucida.

Per quanto attiene il colore questo, quando non altrimenti documentato, dovrà essere prioritariamente dedotto dalle tracce originali. In mancanza di queste dovrà impiegarsi il colore che, tra quelli tradizionali, bianco, verde o marrone scuri, meglio si armonizza con la tinteggiatura della facciata.

In linea generale porte e portoni potranno essere di foggia, materiale e colore diversi rispetto alle finestre e porte finestre della stessa unità edilizia, purché sempre armonicamente compatibili con la composizione d'insieme della facciata.

In corrispondenza delle aperture di facciata quali vetrine, ingressi e simili sono ammesse esclusivamente serrande di sicurezza avvolgibili del tipo a maglia, verniciate in colori analoghi a quello dell'infisso retrostante.

Il mantenimento di serrande difformi da quanto prescritto al comma precedente è tollerato fino al momento in cui si proceda alla loro sostituzione o ad interventi di manutenzione che interessino la facciata nella sua interezza. In tali casi è sempre obbligatorio sostituirle con altre del tipo ammesso.

Cancelli o cancelletti di tipo pieghevole potranno essere impiegati in sostituzione delle serrande quando presentino analogo o migliore livello di compatibilità con la facciata. Sono in ogni caso esclusi i cancelletti estensibili in lega leggera con finitura naturale.

9.4) In linea generale è infine prescritta la conservazione delle *vetrine* coeve agli edifici sottoposti al regime di tutela o comunque tipiche di determinati periodi storici nonché di quelle che facciano parte integrante di un nuovo assetto della facciata degno di tutela.

Per dette vetrine sono ammessi i soli interventi necessari alla loro manutenzione e conservazione. In caso di degrado particolarmente accentuato è ammessa la loro sostituzione con nuove vetrine che ne ripropongano i caratteri formali per foggia, materiale, colore, finitura superficiale, in modo tale da non introdurre alterazione nella composizione architettonica delle facciate.

Le nuove vetrine dovranno essere arretrate rispetto al filo della facciata di almeno cm. 15 e dovranno impiegare materiali e finiture consone all'immagine storica dell'edificio secondo i criteri già prescritti in questo stesso articolo per gli altri tipi di serramenti esterni.

Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i tipi di serramento che pur non essendo propriamente definibili come vetrine sono comunque assimilabili alle medesime e degni anch'essi di tutela, come le vetrinette e le bacheche, antiche e non, apposte esternamente alla facciata, o le partiture vetrate a tutta altezza.

Art. 10 **Impianti tecnologici posti in facciata**

Le installazioni di impianti tecnologici, di qualsiasi entità e natura essi siano, devono rispettare l'ordito architettonico della facciata ed introdurre nella medesima la minima alterazione possibile.

A tal fine, per i singoli impianti tecnologici, valgono le prescrizioni di cui ai commi seguenti:

1. *I cavi della rete elettrica e telefonica* che debbano ancora essere posizionati sulla facciata degli edifici, in attesa della completa eliminazione delle linee aeree, devono essere posati in modo ordinato ed organico, al fine sia da rendere pienamente leggibile l'impianto architettonico della facciata sia di occultare, per quanto possibile, i cavi medesimi alla vista.

Inoltre, i cavi visibili dall'esterno dovranno essere dipinti nello stesso colore della facciata o dell'elemento decorativo che le nasconde. In ogni caso i cavi dovranno garantire il più rigoroso rispetto di eventuali pitture murali, decorazioni e testimonianze di valore storico-artistico in genere.

2. Ove compatibile con le specifiche norme vigenti in materia, *le condutture* debbono essere posate sotto traccia, senza essere visibili dall'esterno.

Quando ciò non risulti possibile è ammessa l'installazione di tubazioni posate esternamente alla muratura su facciate interne o laterali, comunque in posizione non visibile dalla pubblica via. Dette tubazioni devono essere ordinatamente disposte ad una estremità della facciata, in genere secondo una linea verticale, e dipinte nello stesso colore della facciata. Gli eventuali tratti orizzontali che risultassero effettivamente indispensabili dovranno seguire gli elementi orizzontali a rilievo o comunque collocazioni tali da comportare la minima alterazione possibile della facciata.

Qualora sia giustificata ed esaurientemente documentata l'inevitabilità della installazione di condutture sulla facciata principale, o comunque su facciate visibili dalla pubblica via, queste devono essere disposte in verticale ad una estremità della facciata e, quando

possibile, poste in una apposita scanalatura oltre che convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa.

In linea generale i contatori devono essere collocati internamente all'edificio o comunque in posizioni diverse dalle facciate prospicienti la pubblica via.

Quando ciò risulti impossibile può essere ammessa la collocazione del contatore in una apposita nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente occultata da uno sportello a filo della facciata.

Lo sportello dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale è posizionato, armonizzandosi con la medesima e comportandone la minor alterazione possibile; inoltre, la verniciatura e finitura superficiale degli sportelli deve essere tale da garantire adeguata durabilità nel tempo. In caso di più contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli devono essere ordinatamente allineate.

3. Non è assolutamente consentito apporre sulle facciate prospettanti la pubblica via, o comunque da essa visibili, impianti tecnologici a vista quali *pompe di calore, unità motocondensanti e simili*.

Simili installazioni saranno ammesse, nel rispetto delle altre prescrizioni del presente Regolamento, solo su facciate retrostanti, chiostrine o cortili completamente interni all'edificio o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici. Dette installazioni sono ammesse su terrazze di copertura, se del caso adeguatamente schermate da appositi involucri tinteggiati nel colore più idoneo a ridurre la visibilità, tipicamente quello della muratura cui devono essere addossati.

Qualora risulti indispensabile installare i macchinari su facciate visibili dalla pubblica via, ciò potrà essere in via del tutto eccezionale ammesso solo quando il macchinario, perché completamente interno all'edificio o perché appositamente progettato, non arrechi assolutamente alcuna turbativa all'equilibrio architettonico della facciata o all'apparato decorativo della medesima. Ciò potrà essere conseguito utilizzando aperture che già caratterizzino il disegno della facciata e che non siano indispensabili a garantire i requisiti igienici minimi previsti dal presente Regolamento per i locali retrostanti, quali possono essere alcune grigliature già esistenti in facciata, gli spazi retrostanti persiane da mantenere fisse, ed altro.

4. L'apposizione di *campanelli, citofoni e videocitofoni* deve avvenire, in genere, nella strombatura a lato del portone d'ingresso.

Ove ciò non fosse possibile, essi potranno essere collocati in facciata, immediatamente a lato del portone d'ingresso, in posizione tale da non alterare e coprire elementi architettonici o decorativi, oppure direttamente sullo stesso portone purché la valenza storico-artistica del serramento lo consenta.

La pulsantiera deve essere unica, quindi, in essa devono essere riuniti ed ordinati tutti i campanelli delle varie unità che hanno accesso dal portone interessato.

Pulsantiere, citofoni e videocitofoni non devono essere collocati a rilievo e, per quanto compatibile con le loro funzioni, dovranno tendere ad adeguarsi al piano della muratura su cui sono installati. Sono consentite coperture lievemente aggettanti, per un massimo di cm. 5, a protezione degli apparecchi installati in facciata e non altrimenti protetti.

Le apparecchiature in questione dovranno essere realizzate con materiali consoni alla tradizione ed all'immagine della città storica quali l'ottone, il bronzo, la pietra locale. Pertanto, sono in ogni caso esclusi apparecchi con finitura superficiale in alluminio od in materiale plastico.

5. Le *cassette postali* devono essere collocate all'interno degli edifici. Ne è pertanto categoricamente vietata l'installazione all'esterno, sia a rilievo sulla facciata che su recinzioni e cancelli; all'uopo è ammessa la formazione di buche per lettere, con retrostante cassetta interna, sui portoni di ingresso che non presentino autonomo interesse storico-artistico.

Quando non sia possibile adottare la soluzione di cui al comma precedente può, in via del tutto eccezionale, essere ammessa la formazione di buche per lettere direttamente in facciata, a fianco del portone e nella stessa posizione adottata per i campanelli. In tali casi sull'esterno dell'edificio dovranno essere visibili le sole buche, ordinatamente posizionate, sia tra loro che rispetto ai campanelli, e contornate da una cornice adeguata alla facciata su cui si inseriscono. Le relative cassette postali dovranno essere apribili esclusivamente dall'interno dell'edificio.

Può, infine, essere ammessa l'installazione di apparecchiature che raggruppino varie funzioni quali il citofono, il videocitofono, i campanelli e la cassetta delle lettere, purché siano realizzati in nicchia nelle stesse posizioni e con gli stessi criteri già disposti per i singoli componenti.

Art. 11

Tende parasole

Le tende parasole al piano terra, potranno essere collocate, previa autorizzazione comunale, solamente a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie che presentano effettivi problemi di insolazione e in presenza di spazio lastricato pedonale aperto al pubblico e non dovranno in alcun modo nascondere gli elementi architettonici quali le cornici delle porte, dei portoni, etc.

Il materiale impiegato dovrà essere solamente del tipo a stoffa impermeabilizzata e la colorazione dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera facciata.

Nel caso di una domanda relativa all'installazione di una tenda per un singolo negozio, questa dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui tutti i proprietari o esercenti dei negozi del piano terra della stessa unità edilizia s'impegnino ad accettare a posizionarle anch'essi con le stesse forme, dimensioni e colore.

Sulle tende è consentita, solo sulla fascia anteriore, l'indicazione e/o dell'attività svolta dall'esercizio con l'esclusione di marche di prodotti commercializzati dal negozio.

TITOLO III COPERTURE E AREE SCOPERTE

Art. 12 Conformazione delle coperture

Fermi restando i criteri generali di tutela, negli edifici di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo:

1. è prescritto il mantenimento delle coperture esistenti ed è vietato sostituirle con altre di diversa conformazione o geometria. Qualora necessiti procedere al rifacimento della copertura, questa dovrà essere ricostruita nella stessa conformazione e geometria, mantenendone il carattere tradizionale;
2. le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di coperture che già siano state oggetto di sopraelevazioni o di trasformazioni incompatibili con il carattere dell'edificio o del contesto. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria o comunque a conseguire una nuova conformazione della copertura più consona ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto.
3. modeste modifiche alle coperture che non incidano in maniera significativa sulla loro conformazione e geometria saranno ammesse solo quando (per dimensione, ubicazione e conformazione) non ne pregiudichino il carattere tradizionale e la progettazione sia tale da garantire la compatibilità dell'intervento con il contesto.
4. i manti delle coperture piane devono impiegare esclusivamente materiali lapidei della tradizione locale ed è categoricamente vietata la trasformazione in falde inclinate.

Art. 13 Manti di copertura

I manti di copertura originari e tipici della tradizione dovranno essere mantenuti e conservati.

Nel caso di rimaneggiamento di tali manti di copertura è obbligatoria la riutilizzazione degli elementi smontati. Nel caso in cui parte del manto risulti degradato e non riutilizzabile, la reintegrazione del medesimo dovrà avvenire:

- con materiale di recupero dello stesso tipo e cromia di quello non reimpiegabile;
- mediante inserimento, in maniera alternata e casuale, di nuovi elementi dello stesso tipo e pezzatura di quelli non recuperabili.

Nel caso di manti già parzialmente reintegrati con materiale incongruo è prescritta la reintegrazione del manto originario con le modalità di cui al comma precedente.

La manutenzione dei piani di copertura sia condotta con malte a base di calce naturale evitando qualsiasi utilizzo di guaine bituminose o alluminante a vista.

Nel caso di edifici di recente costruzione e privi di interesse storico-architettonico o documentario dichiarato, i manti di copertura che, per quanto originari, siano realizzati con materiali e tecniche estranee alla tradizione potranno essere modificati e sostituiti con tradizionale manto che, per materiale e colore, ben si inserisca nel contesto.

Per la realizzazione di sfiati è in genere da evitare l'impiego di tubi che fuoriescono dal manto di copertura. Ove ciò non risulti possibile la tubazione deve essere occultata da un comignolo in muratura con finitura ad intonaco civile.

Art. 14 **Comignoli, torrini esalatori e canne fumarie**

Il restauro e la conservazione ed il restauro dei *comignoli* esistenti di interesse storico-architettonico, tipologico e documentario è obbligatoria.

Quando ciò non fosse possibile, causa l'eccessivo degrado, essi dovranno essere ricostruiti in maniera fedele, conservandone le forme ed impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive. Sono, pertanto, oggetto di tutela formale tutti gli originali comignoli in muratura esistenti.

La costruzione di nuovi comignoli è ammessa quando questi siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali. A tal fine si considerano realizzati con carattere tradizionale i comignoli in muratura, intonacati e tinteggiati dello stesso colore della facciata e conclusi da copertura ad elementi posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici del tessuto storico.

Ove, per le caratteristiche dell'edificio e del contesto, sia opportuno ridurre al minimo le dimensioni del manufatto, può essere ammessa la realizzazione dei nuovi comignoli utilizzando condotte in metallo, esclusivamente in rame, capaci di invecchiare con i tempi e i ritmi propri dei materiali storici.

Per i *torrini esalatori* valgono, in generale, le stesse norme già prescritte per i comignoli, dei quali devono riproporre le forme ed i materiali.

È vietato l'impiego di torrini prefabbricati in cemento, fibrocemento od altro materiale estraneo alla tradizione nonchè di torrini con forme inusuali di qualsiasi materiale essi siano.

In linea generale le *canne fumarie* devono essere realizzate internamente all'edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli ed i torrini esalatori.

Quando non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all'edificio e si renda indispensabile procedere alla costruzione di canne fumarie esterne queste saranno in via del tutto eccezionale ammesse se posizionate su pareti posteriori o laterali non visibili dalla pubblica via. Qualora questa possibilità non fosse realizzabile la canna fumaria esterna dovrà essere tinta dello stesso colore della facciata ed essere una soluzione architettonicamente valida e le dimensioni dovranno essere comunque le più contenute possibili in rapporto alla funzionalità del condotto.

La canna fumaria esterna dovrà avere un andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura. Essa dovrà inoltre essere realizzata o rivestita in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inserisce.

Canne fumarie costituite dal solo condotto in acciaio od altro materiale nonchè con caratteri costruttivi difformi da quelli prescritti ai commi precedenti, saranno ammesse nei soli cavedi completamente interni all'edificio e sempre che risultino del tutto non visibili da spazi pubblici; in tali casi le canne fumarie dovranno comunque essere tinteggiate del medesimo colore della facciata.

È di norma vietato costruire canne fumarie esterne alle pareti prospettanti la pubblica via o comunque a spazi di uso pubblico.

Generalmente, in alternativa a quanto enunciato nel presente articolo, nei soli casi di condotti di evacuazione o ventilazione che presentino diametro ridotto, e qualora sia ampiamente dimostrata l'inapplicabilità delle soluzioni meno invasive di cui ai commi precedenti, potrà essere ammessa l'apposizione esterna in facciata all'interno di una tubazione di rame con le stesse caratteristiche dimensionali e formali dei discendenti pluviali.

Art. 15

Discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda

I *discendenti pluviali* e gli eventuali canali ed aggetti di gronda dovranno generalmente essere realizzati in rame, pietra e terracotta. Potrà essere ammesso l'impiego della lamiera solo quando questa sia verniciata in armonia con il contesto cromatico dell'intero edificio, osservando la gamma dei marroni.

E' escluso l'uso di materiali plastici, dell'acciaio inox e della lamiera zincata non verniciata. Tali elementi funzionali dovranno sempre avere sezioni rispettivamente circolare e semicircolare.

I discendenti pluviali dovranno essere posizionati secondo una linea verticale alle estremità della facciata, se possibile favorendone l'uso da parte di due edifici contigui. Quando il loro posizionamento alle sole estremità della facciata non sia possibile, o risulti insufficiente allo smaltimento delle acque piovane, potrà essere ammessa la collocazione di discendenti pluviali in posizioni intermedie a condizione che i medesimi s'inseriscano nel disegno della facciata senza apportare alterazioni pregiudizievoli e non occludano alla vista particolari architettonici o decorativi.

In presenza di cornici orizzontali ed in genere di elementi architettonici a rilievo, il pluviale ne rispetterà l'integrità, sagomandosi in andamento curvilineo intorno alla sezione dell'elemento a rilievo, rispettando in ogni caso l'allineamento verticale.

Ogni qualvolta si debba procedere alla sostituzione di discendenti pluviali e/o eventuali canali e/o aggetti di gronda, ove presenti, dovranno essere conservati e restaurati gli elementi accessori e decorativi tipici.

Quando ciò non fosse possibile per l'accentuato stato di degrado, dovranno essere ricostruiti in maniera fedele impiegando gli stessi materiali e riproponendo i caratteri preesistenti.

La modifica di eventuali canali ed aggetti di gronda è consentita solo in corrispondenza di sovrelevazioni o superfetazioni oppure nel caso di elementi alterati da precedenti interventi che ne abbiano compromesso il carattere tradizionale. In tali casi sono ammesse le modifiche necessarie a ripristinare la conformazione originaria oppure, ove ciò non fosse possibile, a conseguire una nuova conformazione più consona ai caratteri architettonici dell'edificio e del contesto.

E' in ogni caso vietata la sostituzione di elementi tradizionali con altri che presentino tecniche costruttive, materiali o colori estranei alla tradizione.

Art. 16

Antenne e parabole riceventi e trasmittenti

Le *antenne e parabole riceventi della televisione* in linea generale debbono essere collocate sulla copertura degli edifici. Sono pertanto da escludersi installazioni in facciata nonché su balconi o terrazze che non siano di copertura.

Possono essere ammesse collocazioni alternative, in giardini o cortili su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine interne all'edificio, quando la conformazione dell'edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare l'antenna o parabola del tutto invisibile dalla pubblica via.

Le antenne e parabole riceventi della televisione devono essere posizionate preferibilmente non prospicienti la pubblica via. In particolare è ammessa la loro installazione su murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alle linee di coronamento in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.

Quando, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, non sia possibile il posizionamento prescritto dal comma precedente e si debbano pertanto installare antenne e parabole riceventi della televisione su prospicienti spazi pubblici, queste dovranno essere posizionate ad una distanza dalle linee di coronamento comunque sufficiente a non renderle visibili dalla via o piazza interessata.

Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno essere delle dimensioni più ridotte reperibili in commercio, comunque di diametro inferiore al metro, e presentare una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura o della parete quando installate su murature emergenti dalla copertura; tali apparecchiature, inoltre, devono essere assolutamente prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza.

Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti non potrà in ogni caso assolutamente derogarsi. Eventuali casi del tutto eccezionali ampiamente motivati con specifica e puntuale documentazione, dovranno sempre essere affrontati mediante la diretta supervisione del competente Servizio Edilizia.

Per quanto attiene le antenne e parabole riceventi della televisione, è prescritta la loro immediata conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento in occasione sia di opere di manutenzione straordinaria che di opere di manutenzione ordinaria estese all'intera copertura.

L'installazione di nuovi impianti o antenne funzionali della telefonia mobile sugli edifici di cui all'art.2 non sarà in alcun modo ammessa.

Art. 17

Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici

Non è consentito installare impianti tecnologici a vista, quali pannelli solari, pompe di calore, unità motocondensanti e simili, se non nei modi di seguito indicati.

Simili installazioni potranno essere ammesse solo nel caso in cui la copertura presenti, per sua originaria conformazione, parti convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili dai coni ottici limitrofi più significativi, compresi quelli da monumenti ed edifici pubblici vincolati ope legis.

La collocazione di detti impianti sulle coperture sarà in genere ammissibile:

- quando posizionati su coperture piane ed occultati da appositi manufatti, ove necessario ed in conformità alla normativa vigente, in muratura od altro materiale armonicamente accostabile al contesto, quale il rame e il legno, delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità. Tali manufatti dovranno essere addossati alle eventuali murature emergenti dalla copertura piana e tinteggiati dello stesso colore delle medesime; ove ciò non fosse possibile dovranno comunque essere realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzarne la visibilità e garantirne il migliore e più organico inserimento nell'ambiente circostante;
- quando collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e quando questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o su spazi completamente interni all'edificio;
- quando collocati in corrispondenza di murature emergenti dalla copertura ed arretrate rispetto alle linee di coronamento in misura sufficiente a non renderli visibili dal basso e da monumenti ed edifici pubblici vincolati ope legis, comunque a condizione che siano schermati da appositi manufatti, come già specificato realizzati in muratura o in legno, tinteggiati nello stesso colore della muratura cui sono addossati e delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto tecnologico e ad assicurarne la funzionalità.

Alle prescrizioni di cui ai commi precedenti non potrà assolutamente derogarsi, salvo eventuali casi del tutto particolari e motivati con specifica e puntuale documentazione che sarà valutata dal competente Servizio Edilizia con priorità al fine di tutela di cui all'art.1 del presente Regolamento.

Le installazioni di pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici che rispettino le prescrizioni di cui al presente Regolamento sono subordinate comunque al parere di competenza della Soprintendenza BAAP.

Art.18 **Aree scoperte**

Le aree scoperte che rivestono valore storico-artistico, tipologico o documentario, come aie, cortili e simili, non potranno essere frazionate fisicamente, neppure con recinzioni di modesta rilevanza edilizia, quale ad esempio quella del tipo a paletti metallici e rete a maglia sciolta.

Ogni frazionamento non storicizzato dovrà essere eliminato e l'area scoperta dovrà essere complessivamente riportata alla situazione originaria.

- Le pavimentazioni esterne originarie o di valore tipologico-documentario, quindi degne di tutela, dovranno essere mantenute e conservate nei loro caratteri originari. Detti elementi, qualora rimossi per consentire l'esecuzione di altri interventi, dovranno essere ricollocati in opera nel rispetto del disegno e della finitura preesistenti.

Inoltre, è prioritario l'obbligo in qualsiasi intervento che interessi l'area scoperta nella sua interezza di procedere alla rimozione delle pavimentazioni incongrue con nuove pavimentazioni coerenti con i caratteri dell'edificio e rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento.

Il materiale lapideo ammesso è esclusivamente quello dettato dalla tradizione architettonica galatnese, qual è l'intera gamma della pietra calcarea locale nei suoi vari gradi di durezza, colore e toni, solitamente utilizzata nella posa in opera di basolati e pavimentazioni in genere. Sono ammessi i pavimenti di battuto in quanto facenti parte della tradizione.

L'eventuale passaggio di condotte idrico-fognanti sia risolto ricavando una traccia di ridotte dimensioni in posizione defilata rispetto al cortile. Detta traccia dovrà essere coperta con basole di pietra locale bocciardate o con materiale del tutto simile all'esistente.

Art. 19 **Domanda e documentazione**

Per conseguire i titoli abilitativi alla esecuzione delle opere di cui ai Titoli II e III l'avente diritto ai sensi della normativa vigente dovrà produrre allegata all'istanza di CEL/CILA/SCIA/DIA/P.d.C la seguente documentazione e indicazioni:

- Progetto asseverato a firma di tecnico abilitato in duplice copia relativo alle opere da eseguire;
- Relazione tecnica esplicativa sull'intervento da realizzare, sulle modalità di esecuzione, descrizione dei materiali, delle cromie e delle tecnologie esecutive oltre a dichiarazione del rispetto delle finalità, norme e prescrizioni del presente Regolamento;
- Idonea documentazione fotografica dalla quale si possa desumere lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione dell'intervento;
- Impegno a comunicare all'Ufficio la data di inizio lavori relativi alle fasi di tinteggiatura per sopralluogo in relazione alla scelta delle colorazioni;
- Nel caso di ridipintura della facciata o degli infissi esterni o di elementi in ferro è obbligatorio presentare una campionatura, su idoneo supporto, del colore che si intende eseguire.

I proprietari degli edifici vincolati ai sensi dell'ex L. 1089/39 dovranno, nel caso d'intervento relativo al restauro della facciata, ottenere, sempre, la preventiva autorizzazione della Soprintendenza BAAP.

TITOLO IV DISPOSIZIONI PER IL POSIZIONAMENTO DI INSEGNE

I seguenti articoli disciplinano le modalità per le richieste di autorizzazione alla installazione di insegne, le procedure, le revoche, l'indicazione delle caratteristiche tecniche e tipologiche, quali colori e materiali.

Art. 20 Definizioni

Insegne di esercizio: le iscrizioni in caratteri alfanumerici completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente esposte nella sede di esercizio, di un arte, professione che contenga il nome dell' esercente, la ragione sociale della Ditta, la categoria merceologica dell' esercizio, o l' attività in esso svolta, a cui l' insegna è strettamente legata. Le insegne di esercizio dovranno essere installate esclusivamente in corrispondenza della sede dell' attività.

Insegne generiche: le iscrizioni riprodotte su porte, zerbini di ingresso, pavimenti, tende solari, e sui cristalli delle vetrine sia in pittura che in vetrofanie.

Cartelli temporanei: i cartelli reclamizzanti le vendite straordinarie, conseguenti alle comunicazioni ai sensi delle leggi 80/1980, 130/1991 e loro modificazioni o integrazioni, ed i cartelli di "prossima apertura", ovvero quelli inerenti all' attività produttori messaggi relativi a propri servizi, ad iniziative, ad offerte, legati a particolari periodi dell' anno.

Targhe professionali: le targhe a lato dell' ingresso dell' attività cui sono riferite.

Apparecchi illuminanti quelli da collocare su muro, a lato o sopra gli sporti degli esercizi.

Art. 21 Domanda e documentazione

Per ottenere l' autorizzazione prevista gli interessati dovranno presentare al SUAP regolare istanza asseverata.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, e dichiarazione dell' attività;
- strada, piazza e numero civico relativi alla collocazione dell' insegna, o eventuale modifica di tali dati.

Alla domanda deve essere inoltre allegata documentazione tecnica in triplice copia così specificata:

- *documentazione fotografica* dalla quale si possa desumere il luogo esatto nel quale l'insegna comunque denominata dovrà essere collocata. A tal fine si dovranno produrre almeno due riprese, di formato minimo cm. 12 x 9, controfirmate dal richiedente, dalle quali risulti la posizione in relazione all'edificio specifico e all'ambiente circostante (fotografia particolare) nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- *progetto* a firma di tecnico costituito da una *planimetria* in cui si evinca l'esatta ubicazione dell'intervento; da un *prospetto* in scala idonea, compresa tra 1/20 o 1/50 e comunque tale da rendere leggibile il grafico, le dimensioni, gli ingombri, i colori, le scritte in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
- *relazione tecnica* illustrativa e asseverante in riferimento a quanto sopra disposto;
- *Certificato di agibilità* o titolo edilizio, da cui si evinca la destinazione d'uso dell'unità immobiliare oggetto di richiesta di installazione dell'insegna;
- Dichiarazione del richiedente ove si riporti che lo stesso si ritiene espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione pretesa, richiesta che chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo possa avanzare nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza diretta o indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.

Art. 22

Rilascio dell'autorizzazione

L'installazione d'insegne da posizionare nell'ambito del centro storico è soggetta ad autorizzazione comunale rilasciata dal SUAP e viene concessa previo parere favorevole dei servizi comunali preposti e di eventuale parere della Soprintendenza SBAAP, tenendo conto delle cautele, limitazioni e divieti stabiliti dal presente regolamento.

Si rende noto che le autorizzazioni sono rilasciate facendo salvi comunque i diritti terzi.

L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro che dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data riportata in calce alla stessa; inoltre, questa dovrà essere conservata presso l'esercizio ed essere prontamente esibita in caso di controllo da parte degli uffici competenti.

L'autorizzazione, che ha validità per un periodo di cinque anni, si rinnova tacitamente ed automaticamente per periodi di tre anni qualora non intervenga, in proposito e in qualunque momento, disdetta da parte dell'interessato o da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione decade quando:

- non vengono osservate le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio;
- non venga usufruita entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio;
- nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituiscano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.

Nei casi su elencati l'insegna dovrà essere rimossa entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della contestazione del competente ufficio, a cura e spese del richiedente. In

caso di inottemperanza l'insegna sarà rimossa d'ufficio e le spese, poste a carico dell'inadempiente, saranno recuperate nei modi di legge.

L'Amministrazione può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

Art. 23 **Zonizzazione e relativi divieti**

A seconda della zona di riferimento si stabiliscono i seguenti divieti e limitazioni:

Nella Zona omogenea "A" è assolutamente vietata l'installazione di insegne a bandiera orizzontali e verticali, fisse a parete o su pali, e l'installazione di insegne su tetti, terrazzi e balconi, è vietata altresì l'installazione di insegne su ringhiere e cancelli.

Potranno essere ammesse insegne verticali a parete, qualora presenti, solo ed esclusivamente per le farmacie e comunque nel rispetto del Nuovo Codice Stradale.

Le bacheche espositive esterne sono ammesse se realizzate in legno verniciato verde o marrone opaco scuro, in ferro color canna di fucile, delle dimensioni massime di cm 70 di larghezza e cm. 100 di altezza.

L'installazione di insegne a cassonetto è consentita solo se le stesse sono collocate entro le sovrapporte degli sporti a loro totale riempimento e comunque in modo tale che non escano dai vani stessi.

Sulle fronti di strade adiacenti alla zona omogenea "A" per quanto riguarda l'installazione di insegne su tetti, balconi, terrazze vale il divieto assoluto.

Le insegne a bandiera orizzontali e verticali, fisse a parete o su pali, sono ivi ammesse nei casi, nelle forme e con caratteristiche idonee in relazione alle situazioni estetiche ambientali ed architettoniche degli edifici interessati purché rispettino:

- la dimensione dell'insegna a bandiera verticale dovrà essere contenuta al massimo e non dovrà comunque mai superare il limite determinato dalle linee di coronamento dei lastrici solari;
- la sporgenza massima dell'insegna a bandiera anch'essa dovrà essere contenuta al massimo e comunque non dovrà mai risultare superiore a 1/10 della larghezza stradale ivi compreso il telaio di supporto e le tenute a muro;
- l'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna a bandiera dovrà essere minimo di mt. 3,50 dal piano marciapiede purché il filo esterno dell'insegna sia arretrato di almeno cm. 50 rispetto al filo esterno del marciapiede, oppure minimo di mt. 4,50 negli altri casi;
- non sono ammesse insegne a bandiera verticali od orizzontali su file parallele.

In linea generale per quanto riguarda le insegne a cassonetto si applicano le disposizioni già evidenziate per la zona omogenea "A"; ivi si prevede comunque che, qualora non dovesse esistere l'apposito vano, l'installazione dell'insegna a cassonetto potrà avvenire in via del tutto eccezionale

sul muro al di sopra dello sporto, purchè la realizzazione si armonizzi con il carattere dell'edificio e tuteli le esigenze di rispetto dei valori artistici, architettonici e di decoro in genere secondo i seguenti basilari requisiti d'installazione:

- corrispondenza esatta per larghezza al sottostante sporto, compreso l'eventuale prolungamento esterno delle mazzette;
- altezza non superiore a cm. 50 e sporgenza massima di cm. 12 dal filo del muro, senza interessare le strutture perimetrali dello sporto;
- altezza di posizionamento, misurata dal punto inferiore dell'insegna a muro al livello marciapiede, mai inferiore a mt. 2,30.

Art. 24

Sistemi d'illuminazione delle insegne

Il sistema d'illuminazione dei vari tipi d'insegna potrà essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa.

Si vieta categoricamente l'installazione di insegne con illuminazione ad intermittenza o a variazione di colore, a fasci luminosi o a raggi proiettati o rivolti su strada, marciapiede o altro.

Le insegne luminose potranno essere realizzate attraverso la collocazione di piccoli fari ovvero tramite l'utilizzo di lettere retro-illuminate con tubi fluorescenti di diametro non superiore a mm. 30; all'uopo è vietato l'uso di colori accesi o comunque non in armoniosa corrispondenza con quelli utilizzati nel prospetto.

In linea generale è, pertanto, assolutamente inibito l'uso esterno di luci al neon e di scatolati in policarbonato.

L'installazione d'insegne a lettere luminose singole a parete dovrà essere realizzato in modo che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi, per colore e materiale, con l'edificio interessato.

Gli eventuali apparecchi illuminanti dovranno essere collocati in modo tale che il punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno 2,50 mt dal piano marciapiede o stradale.

Art. 25

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buon stato di conservazione delle insegne e delle strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

- provvedere alla rimozione delle insegne e delle strutture di sostegno in caso di decadenza, revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

In caso d'inottemperanza il Comune provvederà d'Ufficio con addebito delle spese al titolare dell'autorizzazione e conseguente recupero nei modi e nelle forme di legge.

Art. 26 **Termini di applicazione**

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con esso potranno essere mantenute in opera, purché regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta comunale, comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

Si fa notare in particolare che le installazioni suddette, previa regolare istanza dell'utente, dovranno essere immediatamente uniformate alle norme del presente regolamento in caso di modifica, di sostituzione o di qualsivoglia intervento che interessi la loro interezza.

TITOLO V - VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27 **Sanzioni**

La sanzione amministrativa pecuniaria, dovuta per le violazioni delle norme del presente Regolamento, comminata dal competente Ufficio Comunale, si determina secondo i criteri stabiliti dalle sezioni 1 e 2, Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ed è stabilita da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1000,00.

Le violazioni saranno notificate agli interessati entro 30 giorni dalla data di accertamento.

Art. 28 **Abrogazioni**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme in contrasto con il presente regolamento.

TITOLO VI INCENTIVI

Art. 29

Per gli interventi soggetti a S.C.I.A./D.I.A./Permesso di Costruire da eseguirsi nelle aree individuate nell'art. 2 del presente regolamento non dovranno essere versati i diritti di istruttoria.

INDICE

TITOLO I - FINALITA' ED AMBITO D'APPLICAZIONE

- Art. 1 - Finalità dei criteri di tutela
- Art. 2 - Ambito di applicazione ed entrata in vigore
- Art. 3 - Articolazione delle prescrizioni

Titolo II - Superfici di facciata

- Art. 4 - Composizione architettonica delle facciate
- Art. 5 - Intonaci
- Art. 6 - Numeri civici, targhe, lapidi commemorative ed altre finiture
- Art. 7 - Elementi architettonici o decorativi in pietra naturale
- Art. 8 - Tinteggiature
- Art. 9 - Serramenti esterni
- Art. 10 - Impianti tecnologici di facciata
- Art. 11 - Tende parasole

Titolo III - Coperture e aree scoperte

- Art. 12 - Conformazione delle coperture
- Art. 13 - Manti di copertura
- Art. 14 - Comignoli, torrini esalatori e canne fumarie
- Art. 15 - Discendenti pluviali ed eventuali canali ed aggetti di gronda
- Art. 16 - Antenne e parabole riceventi e trasmettenti
- Art. 17 - Pannelli solari, pompe di calore ed altri impianti tecnologici
- Art. 18 - Aree scoperte
- Art. 19 - Domanda e documentazione

Titolo IV - Particolari disposizioni per il posizionamento di insegne

- Art. 20 - Definizioni
- Art. 21 - Domanda e documentazione
- Art. 22 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 23 - Zonizzazione e relativi divieti
- Art. 24 - Sistemi d'illuminazione delle insegne
- Art. 25 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 26 - Termini di applicazione

Titolo V - Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali e transitorie

- Art. 27 - Sanzioni
- Art. 28 - Abrogazioni

Titolo VI - Incentivi

- Art. 29 - Incentivi